Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 10
SEDUTA DEL 29/03/2018

OGGETTO: CONFERMA T.A.S.I. ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 20:45, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Presente

Consiglieri assegnati: n. 11, Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,
Consiglieri presenti: n. 11, Consiglieri assenti: n. 0.

Partecipa la Dott.ssa Maria Luisa MASSAI - Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONFERMA T.A.S.I. ANNO 2018.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno affermando che tutte le tariffe che rimangono invariate per l'anno 2018.

Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei il quale nota con piacere come siano state confermate tutte le tariffe approvate dalla precedente Amministrazione, ma questo denota che non c'è una linea politica dell' Amministrazione in carica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:
"*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:
«*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011
***678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso*

locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:
«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:
"*Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data*" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 15/3/2002, successivamente modificato con atto di C.C. n. 6 del 30/3/2004;

Visti, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto, in particolare, il comma 683, il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 29/11/2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 per gli Enti Locali;

Dato atto altresì che con successivo Decreto del Ministero degli Interni del 9/2/2018 (pubblicato sulla G.U.15/2/2018 n. 38) è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31marzo 2018;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 18.08.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Rilevato che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie, nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Tenuto conto che:
- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201, ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18/8/2014 avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini T.A.S.I. per l'anno 2014" con la quale:
1. si approvavano per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale e immobili equiparati ai sensi della vigente disciplina IMU.	2,5 per mille
Aliquota immobili concessi in comodato a parenti e affini fino al 2° grado di parentela	0 per mille
Aliquota immobili concessi in locazione a soggetti residenti che li utilizzano come abitazione principale	0 per mille
Aliquota altri immobili	0,4 per mille

2.veniva approvata, altresì, la seguente detrazione d'imposta per il medesimo anno 2014:

- Detrazione per abitazione principale: € 180,00
  da applicarsi con le medesime modalità previste dalla disciplina IMU.

3.– si dava atto che:

- le aliquote di cui al punto 1 rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, fatta eccezione per quella relativa alla fattispecie "Altri immobili", stabilita nella misura dello 0,4 per mille.

- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, pari al 86,20 %

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/7/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 , con deliberazione di C.C. n. 20 del 14/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e con deliberazione di C.C. n 21 del 23/03/2017 di approvazione del bilancio 2017, relativamente alla T.A.S.I., tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n, 147, venivano confermate le aliquote vigenti senza alcun aumento;

Richiamata la legge di stabilità per il 2016 che ha disposto il blocco degli aumenti di tariffe e aliquote rispetto alle misure applicate per il 2015;

Vista la Legge di Stabilità 2017 che modifica l'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 ed in particolare il comma 26 sostituendo le parole "per l'anno 2016" con "per gli anni 2016 e 2017" e al comma 28 aggiunge il seguente periodo "per l'anno 2017 i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione per l'anno 2016";

Vista la Legge di Bilancio 2018 del 27.12.2017 n° 205, la quale estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e la possibilità di continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco pone a votazione l'argomento che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Andrea Ciumei, Francesco Lupi e Guido Citti del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro"

DELIBERA

1)– Confermare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, la maggiorazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale e immobili equiparati ai sensi della vigente disciplina IMU.	Esente Eccetto immobili di Cat. A1-A8-A9
Aliquota immobili concessi in comodato a parenti e affini fino al 2° grado di parentela	0 per mille
Aliquota immobili concessi in locazione a soggetti residenti che li utilizzano come abitazione principale	0 per mille
Aliquota altri immobili	0,4 per mille

2)Dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, fatta eccezione per quella relativa alla fattispecie "Altri immobili", stabilita nella misura dello 0,4 per mille.

3)- Inviare la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4)- Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

5)- Inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con la maggioranza dei voti espressi in narrativa.

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 10 del 29/3/2018)

OGGETTO: CONFERMA MAGGIORAZIONE TASI ANNO 2018

****

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole,

Marciana Marina, 23/3/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

DOTT. GIAMMARCO SIMI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole,

Marciana Marina, 23/3/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

DOTT. GIAMMARCO SIMI

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Massai

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 24 aprile 2018. IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 24 aprile 2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 24 aprile 2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ... IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 aprile 2018 ed è divenuta esecutiva in pari data.

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE